di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 15 febbraio 2017

Sul decreto legge in materia di immigrazione è botta e risposta tra il presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, e il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Ieri, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio nazionale forense, Canzio, davanti al ministro Andrea Orlando, è stato lapidario: "Per chi ha una concezione moderna del processo la partita si gioca tutta intorno al tema del contraddittorio che significa riconoscimento della dignità dei partecipanti che deve essere leale aperto e rigoroso ma che pone su di un piano di parità tutte le parti. Se le cose stanno così, se queste sono le garanzie, chiedo a lei signor ministro della Giustizia una riflessione, probabilmente non va bene la bozza della procedura di riconoscimento di protezione civile dello status di rifugiato. Pretendere la semplificazione e razionalizzazione delle procedure non può significare soppressione delle garanzie. In alcuni casi non c'è neppure il contraddittorio come si può pensare allora al ruolo di terzietà del giudice, rispetto a chi?".

Ad alimentare le perplessità di Canzio soprattutto la cancellazione di un grado di giudizio e, insieme, le modalità di partecipazione al procedimento. Perplessità cui, a stretto giro, ha replicato una nota dello stesso Orlando nella quale si sottolinea come "lo scopo del testo varato è proprio quello di rafforzare le garanzie nel giudizio di primo grado e assicurare l'effettività della tutela del migrante, ma nel contempo anche di apprestare gli strumenti necessari per evitare il rischio che la giurisdizione possa essere travolta dall'impatto di fenomeni sociali che hanno assunto dimensioni sconosciute nel passato".

Un intervento in qualche modo obbligato, avverte il ministro, perché "la lunghezza delle procedure, ad oggi, crea un limbo che penalizza chi ha diritto all'asilo, costringendolo ad una estenuante situazione di incertezza, e favorisce, per altro verso, l'utilizzo improprio della procedura di richiesta d'asilo da parte di chi non ne ha diritto, nella speranza di allungare i tempi di permanenza nel Paese. Lo scopo del decreto è rispondere a queste criticità non mortificando in alcun modo il contraddittorio dinnanzi al giudice di primo grado, garantendo che si articoli per iscritto secondo cadenze temporali ben definite. Su questo terreno le preoccupazioni credo siano legittime e salutari, soprattutto se vengono da una voce autorevole come quella del Primo Presidente della Cassazione, pertanto credo che il confronto sia di grande utilità".

Il testo, infatti, all'articolo 6, introduce un pacchetto di misure di modifica alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale. Modifiche che il ministero della Giustizia ritiene allineate con le sollecitazioni arrivate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, anche recentemente, ha condannato l'Italia, per la mancata possibilità dell'interessato di fare valere individualmente le proprie ragioni davanti all'autorità giudiziaria.

Il testo prevede che l'impugnazione del provvedimento amministrativo che decide sullo status di

Niente appello sui giudizi per i rifugiati

rifugiato sarà possibile davanti al tribunale entro 30 giorni dalla notificazione; il procedimento è trattato in camera di consiglio e per la decisione il giudice utilizzerà anche informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza. Determinante l'utilizzo della videoregistrazione del procedimento amministrativo, tenendo così presente che l'udienza con comparizione dell'interessato è prevista solo quando il giudice: visionata la videoregistrazione, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato; ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; dispone consulenza tecnica oppure, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova. Escluso in ogni caso l'appello, resta possibile il ricorso in Cassazione, nel limite di 30 giorni.